


*f. Tiburzi*

10 Dicembre 1992

Al Sindaco del  
Comune di

Ing. FT/zf

33050 TORVISCOSA (UD)



Facciamo seguito alla nostra domanda di ricorso ad ordinanza contingibile ed urgente datata 30 Novembre 1992, con oggetto "Art. 12 D.P.R. N. 915/82 e Art. 19 L.R. N. 30/87 e successive modifiche", ed a quanto richiestoci verbalmente dal Dr. C. Testa, per trasmettere, ad integrazione di quanto già dichiarato nell'Allegato 2 della domanda sopra citata, le seguenti precisazioni.

La produzione dei residui oggetto della domanda per il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente è di ca. 60 t/giorno; la natura di tali residui è tale che gli stessi non possono essere posti a stoccaggio in discariche autorizzate, perchè potenzialmente in grado di emettere vapori che potrebbero alterare le normali condizioni di salute pubblica e ambientali.

D'altro canto, presso lo stabilimento di Torviscosa non si dispone di contenitori o serbatoi adatti, per capacità e costruzione, allo stoccaggio dei reflui.

Riteniamo che, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sia più dannoso ricorrere allo stoccaggio che non sottoporre i reflui ad incenerimento come attualmente avviene; infatti la combustione dà luogo a composti inerti quali anidride carbonica ed acqua. Inoltre si noti che qualunque manipolazione dei reflui in sistemi di contenimento e stoccaggio può incrementare la possibilità di perdite accidentali degli stessi, esponendo l'ambiente circostante alle relative esalazioni. Attualmente, come descritto nella relazione tecnica, i reflui vengono inviati direttamente dalla produzione alla combustione senza alcun passaggio e stoccaggio intermedio (se non la sola equalizzazione), con il risultato di ridurre al minimo le quantità potenzialmente in grado di dare luogo a perdite.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgiamo i migliori saluti.

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
(Ing. F. Tiburzi)

*f. Tiburzi*



# Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

- 9 AGO. 1991

34124 Trieste.  
Riva N. Sauro N. 8

AMB/16885-E/28/915

Prot. \_\_\_\_\_  
da citare nella risposta

Rif.  
Alleg.

n. 1

Oggetto

Art. 12 del D.P.R. 915/1982 -  
Emissione di Ordinanze contingibili  
ed urgenti.

Ai Comuni della Regione  
LORO SEDI

e, p.c.:

Alle Amministrazioni  
provinciali di  
GORIZIA  
PORDENONE  
TRIESTE  
UDINE

Alla Segreteria generale  
della Presidenza  
della Giunta regionale  
SEDE  
(rif. n. 4618/600/SG dd. 01.07.91)

Con nota n. 400.4D/5A/2083 dd. 15 giugno 1991, di cui si allega il testo, il Ministero della Sanità ha richiamato la necessità che il ricorso alle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti sia motivato da reali, eccezionali e improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e che le singole Ordinanze siano corredate dalle informazioni necessarie per valutare i vari aspetti connessi alla natura del provvedimento.

Si ricorda, al riguardo, che la materia è pure regolata dall'art. 19 della l.r. 30/1987, come modificato dalla l.r. 65/1988, e dall'art. 2 della l.r. 43/1991 che ne fissano pure le relative procedure.


Relativamente alla competenza attinente al Sindaco si rileva la necessità che l'emanazione di un'Ordinanza contingibile ed urgente sia sempre preceduta da una attenta istruttoria tecnico-amministrativa e che in ogni caso venga acquisito il parere dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

E' inoltre indispensabile che nel provvedimento siano riportate le motivazioni che hanno determinato la sua emissione, la sua validità e le precauzioni che si dovranno adottare per la salvaguardia dell'ambiente e della collettività.

Copia autentica dell'Ordinanza dovrà essere inviata alla Provincia, all'Unità sanitaria locale, alla Direzione regionale della Sanità, alla Direzione regionale dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed al Ministero dell'Ambiente.

Confidando nella scrupolosa osservanza di quanto sopra esposto, si porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE  
- dott. Armando Angeli -



A2 AS/Lc

# OMISSIS

ALL'UNIONE DELLE PROVINCE  
DI ITALIA

R O M A

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI D'ITALIA

R O M A

Con circolare n.70 del 27 settembre 1984, prot.n.400.4/2/2244, concernente l'oggetto, questa Amministrazione sottolineò l'esigenza che il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 12 del DPR 915/82 fosse motivato da reali, eccezionali ed improrogabili necessità di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell'ambiente. Veniva, allo scopo, richiesto che le singole ordinanze fossero corredate delle informazioni necessarie per una corretta valutazione di tutti gli aspetti connessi alle speciali e temporanee forme di smaltimento previste e dalla segnalazione delle precauzioni adottate al fine di evitare ogni possibile rischio per la salute delle collettività e/o danni ambientali.

L'esame delle ordinanze fatte pervenire a questa Amministrazione ai sensi del richiamato art.12 del DPR 915/82, ha evidenziato come non sempre vengano tenute nella dovuta considerazione tutte le indicazioni fornite con la suddetta circolare, specie per quanto concerne la durata delle ordinanze, la validità dei motivi giustificativi del ricorso all'ordinanza, la adeguatezza delle precauzioni adottate.

Nel ribadire pertanto, integralmente, il contenuto della citata circolare, si pregano le SS.LL. di volersi fare carico di richiamare l'attenzione delle competenti Autorità comunali sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni a suo tempo fornite.

Si prega altresì, di voler disporre che copia delle ordinanze emesse venga trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente, cui la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero stesso, attribuisce competenza primaria in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Ministro





17 Dicembre 1992

Torviscosa

Ing. FT/zf

S. U. Saro


e c.c. a:

**R I S E R V A T O**All' Ill.mo Signor  
Sindaco del Comune di

33050 TORVISCOSA (UD)

Regione Autonoma Friuli-  
Venezia Giuliac.a. Assessore all'Industria  
Dr. G.F. Saroc.a. Assessore all'Ambiente  
Dr. A. Angeli

34100 TRIESTE



Facciamo seguito alla nostra domanda di emissione di ordinanza contingibile ed urgente del 30.11.1992 per informarVi che abbiamo effettuato una serie di controlli analitici sulle emissioni gassose al camino della Centrale Termoelettrica, ottenendo risultati che nella seguente tabella vengono confrontati con i dati prescritti dalla U.S.L. N. 8 con lettera N. 29903 dell'11.12.1992.

Parametri	Valori rilevati	Limiti prescritti da U.S.L.
Polveri	25 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	1.600 mg/m <sup>3</sup>	2.000 mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	50 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>
IPA	<0,01 mg/m <sup>3</sup>	0,1 mg/m <sup>3</sup> *)

\*) : Per i composti appartenenti alla classe 1: Tab. A1 dell'All. 1 (p. 1.1) del D.M. 12.07.1990 N. 51.

Visti i valori ottenuti con le analisi di controllo, riteniamo che non sussistano ostacoli all'emissione dell'ordinanza che ci consentirà di utilizzare, in regime di legalità, i residui della produzione di caprolattame quali combustibili nella nostra Centrale Termoelettrica.

Distinti saluti.

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
Torviscosa (UD) Italy

GRUPPO

**SNIA BPD**